

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 32 della Legge 833/1978. Misure temporanee di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana (PSA) mediante conferma delle misure previste dall'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 7/2025 nelle more della nomina del nuovo Commissario straordinario e dell'adozione di nuovi provvedimenti statali o commissariali in materia.

Visti:

la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

lo Statuto della Regione Piemonte, articolo 51 che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;

l'art. 2, comma 2, della L.R. 26 ottobre 1982, n. 30, "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari" che prevede che al Presidente della Giunta Regionale spetta, nelle materie di cui al I e II comma dell'articolo 1 della presente legge, l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni;

il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana (di seguito PSA) come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

il Regolamento (UE) 2018/1629 e s.m.i. che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento 2016/429/UE;

il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e s.m.i.;

il decreto legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'articolo 29 della legge 10 agosto 2023 n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024 n.18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023 n.215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” che all'articolo 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (PSA), il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del medesimo decreto – legge o, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'08 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario Straordinario alla PSA, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025 fino al 28 marzo 2026;

il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute, il quale tra le altre cose prevede la composizione e i compiti delle Unità di Crisi Centrale, Regionale e Locale;

il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028" e s.m.i., predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023 n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. Atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

l'Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla PSA che ha previsto "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana", prorogata fino al 12 maggio 2026 con l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 3/2025;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale 27 maggio 2024, n. 18-8635 "Peste Suina Africana. Adozione del "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)", anni 2024-2029, ad integrale sostituzione di quello approvato con DGR n. 15-5450 del 29 luglio 2022".

Preso atto che il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana ha trasmesso, da ultimo con nota suo prot. 1168 del 26/11/2025, facendo seguito all'Ordinanza sopra richiamata n. 7/2025, provvedimenti di deroga al divieto di attività venatoria per il cinghiale in zona di Restrizione I in alcuni istituti di gestione dell'attività venatoria (ATC e CA) e nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agri-turistico venatorie (AFV e AATV).

Considerato, come da verifiche della Direzione regionale "Sanità", Settore "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare", che:

la Peste Suina Africana costituisce una malattia infettiva virale altamente diffusiva che interessa le popolazioni di suini domestici e cinghiali selvatici, con rilevanti conseguenze sanitarie, economiche e produttive per il comparto suinicolo e per le attività connesse;

secondo quanto emerso in sede di incontro dell'Unità di Crisi Regionale del 4 giugno 2026, l'evoluzione del fronte epidemico e della circolazione virale sul territorio regionale, nonché la presenza dei primi casi confermati in prossimità del più importante distretto suinicolo piemontese, determinano la necessità di mantenere in essere le misure di eradicazione e sorveglianza di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 7/2025;

l'Ordinanza commissariale n. 7/2025 ha cessato la propria efficacia e che, nelle more della nomina del nuovo Commissario straordinario e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti nazionali, si è determinata una situazione straordinaria e non altrimenti fronteggiabile con gli ordinari strumenti amministrativi, idonea a compromettere l'efficacia delle attività di eradicazione e sorveglianza della malattia;

l'interruzione delle misure di biosicurezza, sorveglianza, controllo della movimentazione e gestione delle attività nelle zone soggette a restrizione comporta un concreto e attuale rischio di diffusione del virus della Peste Suina Africana sul territorio regionale e verso aree attualmente indenni;

tale rischio richiede l'adozione immediata di misure volte ad assicurare la continuità del sistema di di eradicazione e sorveglianza già in essere, consentendo di mantenere in essere le misure sopra richiamate nelle more dell'adozione dei futuri provvedimenti statali.

Acquisito il parere tecnico del Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "Sanità" in data 17.06.2026, con il supporto dei referenti tecnici del citato Settore.

Dato atto che sussistono le condizioni di contingibilità richieste dall'art. 32 della legge n. 833/1978, in ragione della necessità di fronteggiare una situazione eccezionale e temporanea di rischio sanitario non prevedibile nei tempi di adozione degli ordinari provvedimenti e che ricorrono i presupposti di urgenza, essendo necessario intervenire senza indugio per tutelare la salute pubblica, la sanità animale, il patrimonio zootecnico regionale e le correlate attività economiche.

Ritenuto opportuno:

confermare sul territorio della Regione Piemonte, nelle more della nomina del nuovo Commissario straordinario e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti nazionali, le misure previste dall'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 7/2025 per un periodo di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, salvo cessazione anticipata in conseguenza dell'adozione di nuovi provvedimenti statali o commissariali in materia e tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, al fine di garantire l'applicazione delle misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana (PSA);

confermare i provvedimenti di deroga al divieto di attività venatoria al cinghiale svolta in zona di restrizione I, adottati dal Commissario straordinario alla Peste Suina Africana facendo seguito all'Ordinanza 7/2025, in alcuni istituti di gestione dell'attività venatoria (ATC e CA) e nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agri-turistico venatorie (AFV e AATV) per il periodo di validità della presente ordinanza.

Sentiti il Ministero della Salute, l'Unità di Crisi Regionale e l'Osservatorio epidemiologico regionale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta come da documentazione agli atti

del citato Settore regionale competente.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto contiene ordini di sanità pubblica inerenti la conferma temporanea delle misure dell'ordinanza 7/2025 del Commissario Straordinario alla PSA, nelle more dell'intervento di quest'ultimo.

Informata la Giunta regionale in data 15 giugno 2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

## **Il Presidente**

### **ORDINA**

1) di confermare sul territorio della Regione Piemonte, nelle more della nomina del nuovo Commissario straordinario e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti nazionali, le misure previste dall'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 7/2025 per un periodo di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, salvo cessazione anticipata in conseguenza dell'adozione di nuovi provvedimenti statali o commissariali in materia e tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, al fine di garantire l'applicazione delle misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana (PSA).

2) di confermare i provvedimenti di deroga al divieto di attività venatoria al cinghiale svolta in zona di restrizione I, adottati dal Commissario straordinario alla Peste Suina Africana facendo seguito all'Ordinanza 7/2025, in alcuni istituti di gestione dell'attività venatoria (ATC e CA) e nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agri-turistico venatorie (AFV e AATV) per il periodo di validità della presente ordinanza.

Il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Presidente,  
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio